

## ALLEGATO III

### SISTEMA DI VALUTAZIONE

#### *MODALITA' E CRITERI PER ASSICURARE OMOGENEITÀ, EQUITÀ E TRASPARENZA DELLA VALUTAZIONE*

L'Istituto Comprensivo di Talamona nel rispetto di quanto previsto dal DPR n° 122 del 22/06/2009, applica le modalità e i criteri per assicurare un'adeguata omogeneità, equità e trasparenza della valutazione degli studenti.

- **OMOGENEITÀ** – in tutto l'Istituto e in rapporto alle discipline, gli insegnanti adotteranno analoghi criteri e strumenti di valutazione che verranno dichiarati nel POF
- **EQUITÀ** – per tutti gli alunni verranno utilizzati, in forma oggettiva, gli strumenti di valutazione definiti dal POF. Per tutte le valutazioni orali verranno formulate domande chiare, tali da non ingenerare confusione nello studente
- **TRASPARENZA** – le valutazioni orali e scritte verranno sempre comunicate agli alunni e alle loro famiglie. Non dovranno essere utilizzate forme diverse dai voti numerici nella formalizzazione delle valutazioni. I voti attribuiti dovranno essere regolarmente trascritti sul registro personale.
- LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO

#### - VERIFICHE COLLEGIALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le verifiche del Collegio trarranno la loro validità da quelle eseguite nei singoli Consigli di Modulo, di Interclasse (Sc. primaria), di Sezione (Sc. dell'Infanzia) e di classe (Sc. Secondaria di primo grado); si prevedono due momenti collegiali di verifica, uno al termine del primo quadrimestre e uno al termine dell'attività didattica.

#### - PERCORSI VALUTATIVI SPECIFICI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA

##### *a. SCUOLA DELL'INFANZIA*

La valutazione del progetto e dell'organizzazione didattica di plesso/sezione si definisce nelle riunioni di intersezione.

Sono previste verifiche e valutazioni individuali.

**VALUTAZIONE** – Relazione scritta iniziale, intermedia e finale sulla base delle osservazioni fatte. Per i bambini dell'ultimo anno viene inoltre compilata una scheda informativa di passaggio alla scuola primaria che rileva il livello di competenze raggiunte e di abilità acquisite.

**VERIFICA** – Osservazioni occasionali e sistematiche, con conversazioni guidate e rielaborazioni grafiche per rilevare comprensione, interesse e partecipazione.

##### *b. PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE – Scuola Primaria e Secondaria di primo grado*

#### 1. Le nuove norme sulla valutazione degli alunni

Il 19 agosto 2009 è entrato in vigore il “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli art. 2 e 3

del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169”, emanato con D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. In esso vengono fissati i principi di riferimento dell’azione valutativa della scuola, ossia:

- La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche;
- Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva;
- La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni;
- La valutazione concorre, anche attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al loro successo formativo;

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento il collegio dei docenti stabilisce e garantisce modalità e criteri per assicurare *omogeneità, equità e trasparenza* nella valutazione.

## 1.2 Le modalità istituzionali della valutazione

E’ anzitutto importante definire a chi spetta la competenza nella valutazione iniziale, periodica e finale.

Nella scuola primaria spetta collegialmente ai docenti contitolari della classe, inclusi quelli di sostegno nonché gli specialisti di inglese e di IRC;

Nella scuola secondaria di primo grado spetta al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

## 1.3 Rilevazione della situazione iniziale

Per rilevare la situazione iniziale di ciascun alunno, in particolare quelli delle classi prime, ci si baserà sulle indicazioni fornite dal precedente ordine di scuola.

Suddetti documenti verranno in seguito integrati sulla base delle osservazioni relative alla:

- **socializzazione** (osservanza delle regole e costruzione di rapporti positivi con gli altri): osservazione in situazione di lavoro, eventuali griglie di rilevazione (sul numero delle inosservanze, sul rispetto degli altri e delle loro cose).
- **partecipazione** (ascolto, attenzione): questionari (prove di ascolto) dopo brevi spiegazioni, interventi (eventuali griglie di rilevazione del numero degli interventi e della loro pertinenza).
- **organizzazione del lavoro**: rilevazioni (anche attraverso griglie) sull’uso del materiale e sull’esecuzione dei compiti.
- **produzione dei lavori**: dopo un periodo di osservazione si rilevano correttezza e completezza nella produzione dei lavori scolastici e dei compiti a casa.
- **area cognitiva**: prove d’ingresso (stabilite ai gruppi di ambito o di materia o dai singoli docenti) di osservazione e comprensione, di rilevazione delle capacità logiche (esempio: causa-effetto; relazioni spaziali; relazioni temporali), delle capacità espositive scritte e orali.

## 1.4 Osservazioni sistematiche in itinere

Sarà cura degli insegnanti registrare tutto quanto riguarda l’andamento didattico e comportamentale di ciascun alunno tenendo conto dei seguenti fattori:

- inserimento, interiorizzazione delle regole, socializzazione;
- partecipazione: attenzione, interesse, interventi;
- organizzazione delle attività e produzione dei lavori;
- risultati raggiunti.

Le rilevazioni saranno frequenti per tutte le discipline. Nel rispetto dei criteri di sistematicità, gradualità e oggettività, ciascun docente sceglierà di volta in volta tempi e tipi delle verifiche, che saranno regolarmente segnalate nel registro personale. Si avrà cura di evidenziare l'argomento richiesto e il grado di abilità, di capacità o di conoscenza rivelato dall'alunno. Per la Scuola secondaria, gli insegnanti delle materie per le quali sono previste valutazioni scritte effettueranno almeno tre prove per quadrimestre, documenteranno sul registro il giudizio assegnato e lo comunicheranno alla famiglia. Tali giudizi, pur costituendo elementi validi agli effetti della valutazione, non possono sostituire le osservazioni sistematiche. Si avrà cura, inoltre, di insistere mediante ripetute osservazioni, da comunicare ogni volta alle famiglie, con quegli allievi abitualmente impreparati o trascurati nell'adempimento dei doveri scolastici.

### 1.5 Rilevazione della situazione finale

La situazione finale di ciascun alunno, al termine di ogni singolo periodo valutativo, sarà rilevata attraverso il confronto delle osservazioni sistematiche dei docenti (a livello di modulo per la Scuola primaria e di Consiglio di classe per la Scuola secondaria di primo grado), registrate nei vari momenti dell'attività scolastica, relativamente ai seguenti aspetti:

- situazione di partenza;
- inserimento nella nuova realtà scolastica (per gli allievi delle classi prime o provenienti da altre scuole);
- comportamento, grado di socializzazione e partecipazione (impegno, interesse, attenzione, interventi);
- comprensione e comunicazione;
- esecuzione dei lavori in classe e a casa (grado di autonomia);
- metodo di studio (come specificato negli obiettivi comuni alle classi 3<sup>a</sup> 4<sup>a</sup> 5<sup>a</sup> della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado);
- acquisizione dei contenuti disciplinari (area cognitiva).

La valutazione delle singole discipline sarà espressa con voti numerici, riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni; fa eccezione la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica che resta disciplinata dall'art. 309 del T.U. emanato con D.P.R. 297/1994 che ai commi 3 e 4 prescrive, per gli alunni che di essa si sono avvalsi, *“una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae”*.

I quattro commi dell'art. 3 l. 30 ottobre 2008, n. 169 dispongono:

Per la scuola primaria: la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Inoltre, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione;

Discipline:

- italiano, inglese e seconda lingua comunitaria, musica, arte e immagine, educazione fisica;
- storia, cittadinanza e costituzione, geografia
- area matematico scientifico tecnologica: matematica, scienze e tecnologia.

Per la scuola secondaria di primo grado: la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del primo ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza di carenze in alcune discipline o in alcuni obiettivi di apprendimento, la scuola deve segnalare la situazione ai genitori con una specifica nota inserita nel

documento individuale di valutazione. Il collegio docenti dell'istituto comprensivo di Talamona ha poi deliberato che alla ripresa delle attività scolastiche nell'anno successivo il docente delle discipline con carenza attuerà specifiche modalità di accertamento del recupero che era stato prescritto all'alunno.

Discipline:

- italiano, storia, geografia, inglese e seconda lingua comunitaria
- educazione musicale, arte e immagine, scienze motorie
- matematica, scienze naturali, tecnologia

## 2. La valutazione delle assenze:

Il d. Lgs. 59/2004 ha introdotto, ai fini della validazione giuridica dell'anno scolastico, il criterio della frequenza di “*almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*”. L'alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite non accede neppure alla valutazione delle discipline e del comportamento. Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il collegio dei docenti di prevedere “*motivate deroghe in casi eccezionali*” ovvero quando: 1

- e assenze sono state necessitate da impedimenti oggettivi e gravi (ricoveri ospedalieri, malattie, etc.);
- oppure le assenze sono di durata di poco superiore al limite massimo consentito
- o ancora le assenze non hanno impedito il sostanziale raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici previsti, anche in forza dell'impegno a recuperare dimostrato dall'alunno.

## 3. La certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze viene rilasciata nei momenti conclusivi delle quattro fasi del percorso di istruzione e, precisamente, al termine dell'anno conclusivo:

della scuola primaria dove tutte le competenze acquisite dagli alunni, vengono descritte e certificate con relativa valutazione come indicato nell'art. 8 punto 1 del D.P.R. 122 del 22/06/2009;

al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge;

All'adempimento dell'obbligo di istruzione (fine primo biennio della scuola superiore di secondo grado) ai sensi dell'art. 1, co. 622, l. 27 dicembre 2006 n. 296.

La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

## 4. Criteri per la determinazione del voto di condotta

### 4.1 La valutazione del comportamento

La l. 169 del 30 ottobre 2008 ha reintrodotta il voto di condotta. Il co. 8 dell'art. 2 del Regolamento prevede che la valutazione del comportamento degli alunni sia espressa:

Nella scuola primaria: dall'intero team docente riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri:

- rispetto delle regole di convivenza democratica;
- partecipazione alle lezioni;
- collaborazione con compagni ed insegnanti;
- rispetto degli impegni scolastici.

Sono considerate valutazioni positive della condotta i giudizi: **ottimo/distinto**.

Il **buono** segnala una presenza in classe non sempre costruttiva, ma nel complesso abbastanza corretta.

Il **sufficiente** segnala una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza.

Il **non sufficiente** è considerato una valutazione negativa e viene attribuito se preceduto da: note sul registro e/o sul diario personale e/o gravi provvedimenti disciplinari.

Nella scuola secondaria di primo grado il voto di condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri:

- frequenza regolare e puntualità;
- rispetto del regolamento di classe e di istituto;
- partecipazione attiva alle lezioni;
- collaborazione con compagni e insegnanti;
- rispetto degli impegni scolastici.

Sono considerate valutazione positive della condotta i voti **9 -10**.

L'**otto** segnala una presenza in classe non sempre costruttiva, ma nel complesso abbastanza corretta.

Il **sette** segnala una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza.

Il **sei** è considerato una valutazione negativa e viene attribuito se preceduto da note sul registro e/o sul diario personale.

**Cinque** è considerato una valutazione decisamente negativa e viene attribuito solo se preceduto da gravi provvedimenti disciplinari (sospensioni e ripetute lettere alle famiglie), e determina la non ammissione alla classe successiva (art.2 – punto 3 in quanto previsto dal DPR n°122 del 22/06/2009).

Con delibera del consiglio di Istituto, il comportamento scorretto degli alunni nel corso dell'anno può influire sulla loro partecipazione alle uscite scolastiche laddove il consiglio di classe, di fronte alla presenza di molteplici richiami scritti (sul registro di classe), ritenga opportuno escludere l'alunno dall'uscita-visita di istruzione proposta alla classe.

## 5 Livelli di valutazione delle verifiche scritte, orali e pratiche.

### *a. Scuola Primaria*

<i>Voto</i>	<i>Livelli di prestazione</i>
10	Ha una padronanza completa e sicura dei contenuti ed è in grado di elaborarli autonomamente con contributi e approfondimenti personali.
9	Ha una padronanza completa e sicura dei contenuti.
8	Ha una padronanza abbastanza completa dei contenuti.
7	Conosce in modo abbastanza completo i concetti e le nozioni della disciplina.
6	Conosce sufficientemente i contenuti essenziali della disciplina.
5	Conosce solo in parte i contenuti più semplici della disciplina.
4	Ha una conoscenza molto lacunosa dei contenuti della disciplina.
3	Ha una conoscenza molto lacunosa dei contenuti della disciplina e li comunica con un linguaggio stentato
2	Non conosce i contenuti della disciplina.
1	Si rifiuta di sottoporsi a interrogazioni e/o prove scritte.

*b. Scuola Secondaria di primo grado*

Voto	Percentuale %	Voto	Percentuale %
10	100	6	60 - 64
9,5	95 - 99	5,5	55 - 59
9	90 - 94	5	50 - 54
8,5	85 - 89	4,5	45 - 49
8	80 - 84	4	40 - 44
7,5	75 - 79	3,5	35 - 39
7	70 - 74	3	25 - 34
6,5	65 - 69	2	0 - 24

Voto	Livelli di prestazione
10	Ha una padronanza completa e sicura dei contenuti ed è in grado di elaborarli autonomamente con contributi e approfondimenti personali. Si esprime con un linguaggio specifico che utilizza in modo autonomo ed appropriato.
9	Ha una padronanza completa e sicura dei contenuti. Si esprime con un linguaggio specifico che utilizza in modo appropriato e pertinente.
8	Ha una padronanza abbastanza completa dei contenuti. Riconosce ed utilizza autonomamente un linguaggio appropriato.
7	Conosce in modo abbastanza completo i concetti e le nozioni della disciplina. Riconosce e utilizza in maniera sostanzialmente corretta il linguaggio specifico.
6	Conosce i contenuti essenziali della disciplina che comunica con un linguaggio semplice ma sostanzialmente corretto.
5	Conosce solo in parte i contenuti più semplici della disciplina. Riconosce e utilizza, solo se guidato, alcuni elementi essenziali per la comunicazione utilizzando un linguaggio semplice.
4	Ha una frammentaria conoscenza della disciplina e li comunica con un linguaggio povero.
3	Ha una conoscenza molto lacunosa dei contenuti della disciplina e li comunica con un linguaggio stentato
2	Non conosce i contenuti della disciplina.
1	Si rifiuta di sottoporsi a interrogazioni e/o prove scritte.

6 L'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

6.1 L'ammissione all'esame di stato

L'esame finale del primo ciclo, coincide con la conclusione di una lunga e complessa fase del percorso di ciascun ragazzo; appare come il bilancio dell'attività svolta dall'alunno nell'ultimo

triennio e ha, in questo senso, caratterizzazione educativa, come verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi individuati dal “profilo educativo, culturale e professionale dello studente al termine del primo ciclo di istruzione” (allegato D al D. Lgs. N. 59/2004).

L'ammissione all'esame avviene in sede di scrutinio finale della classe terza, che si svolge con:

- Preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell'anno scolastico;
- Votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina;
- Voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Lo scrutinio di ammissione si conclude con il giudizio di idoneità, espresso in decimi: esso prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo nel triennio della scuola secondaria di primo grado. Il voto di idoneità nel nostro istituto è il frutto della media aritmetica delle valutazioni di primo e secondo quadrimestre ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado (delibera Consiglio di Istituto su proposta del Collegio Docenti).

## 6.2 Le prove d'esame e la loro valutazione

L'esame di Stato ha ad oggetto:

- Le prove scritte di istituto: tre obbligatorie (italiano, inglese, matematica e scienze), più la prova della seconda lingua comunitaria che il nostro istituto mantiene separata da quella di inglese;
- La prova scritta nazionale di cui all'art. 11 co. 4ter del D. Lgs n. 59/2004 e successive modificazioni, su testi scelti dal Ministero tra quelli predisposti annualmente dall'INVALSI;
- La prova orale.

La prova orale non deve ridursi alla somma di colloqui distinti, ma deve svolgersi con la maggior possibile coerenza nella trattazione dei vari argomenti in modo interdisciplinare, così che l'alunno dimostri la capacità di svolgere ragionamenti articolati e un'adeguata capacità espositiva.

All'esito dell'esame di Stato concorrono i voti conseguiti nelle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale, nonché il voto che esprime il giudizio di idoneità-ammissione.

Il voto finale dell'esame è costituito dalla media aritmetica dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità-ammissione, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità in sede di commissione plenaria nella riunione finale di ratifica.

## IRC

"L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado".

Essendo l'IRC "Una disciplina che ha programmi normativamente definiti, da cui discende la responsabilità per il docente di espletare compiuto programma di insegnamento" (Corte Costituzionale sentenza n. 222 del 14.10.86) è curricolare, con l'obbligo di frequenza per chi lo ha scelto e che integra così il proprio curriculum di studi.

Allo scrutinio finale l'intero Consiglio di Classe deciderà l'ammissione agli esami con un voto di ammissione che deve tener conto del completo percorso scolastico compiuto da ogni studente nella Scuola Secondaria di I grado.

## 7 Criteri di valutazione ed esame finale per alunni con disabilità e con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

La valutazione degli alunni con handicap certificato ai sensi degli articoli 3 e seguenti della L.104/1992 è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte nel Piano Educativo Individualizzato ed è espressa con voto in decimi.

L'ammissione all'esame di stato per studenti portatori di handicap è sempre subordinata agli stessi criteri definiti dal Collegio Docenti, sostenute da sussidi, strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi più adatti con supporti, qualora si richiede la necessità dell'uso. In sede di seduta preliminare la commissione d'esame può deliberare prove d'esame differenziate corrispondenti agli insegnamenti impartiti e che siano idonee a valutarne il progresso rispetto agli apprendimenti iniziali. E' indispensabile che l'alunno abbia seguito, in rapporto alla sua disabilità, tutti gli insegnamenti previsti nel piano di studi, mentre in presenza di handicap di tipo grave, l'esonero da uno o più insegnamenti comporta l'adozione che non porta agli esami di stato per la conclusione del primo ciclo, ma ad un attestato di credito formativo valido per l'iscrizione e la frequenza delle classi successive ai soli fini di riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

La valutazione finale è definita dall'art.9 p. 3 e 4, art. 10 p.1 del DPR 22/06/2009 n°122:

Art. 3 – Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici;

Art. 4 - Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo.

Art. 10 p. 1 – Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine, nello svolgimento delle attività didattiche e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologici - didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

## **8- DPR n. 122 del 22 giugno 2009; art.9**

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e all'attività" comma 4, del testo unico di cui al decreto Legislativo n.297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi.

Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2004

e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonei a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al Piano Educativo Personalizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione,

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n.297 del 1994.

Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi , senza menzione delle modalità di svolgimento e differenziazione delle prove.

Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli



